

(N. 1947)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 aprile 1957 (V. Stampato n. 2659)

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAMBRONI)

col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

col **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

col **Ministro della Difesa**

(TAVIANI)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ROMITA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 APRILE 1957

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra, con annessi Scambi di Note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra, con annessi Scambi di Note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, con annessi Scambi di Note, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 27 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge graveranno sui fondi stanziati nel capitolo n. 306 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1956-57 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

**ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
SULLE TOMBE DI GUERRA**

LA REPUBBLICA ITALIANA

da una parte e

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

dall'altra,

Desiderando dare sepoltura permanente, in Cimiteri da sistemare definitivamente, ai Caduti di guerra italiani giacenti nel territorio della Repubblica Federale di Germania e ai Caduti di guerra tedeschi giacenti nel territorio della Repubblica Italiana,

Desiderando assicurare degnamente la tutela delle tombe dei Caduti di guerra italiani nel territorio della Repubblica Federale di Germania e delle tombe dei Caduti di guerra tedeschi nel territorio della Repubblica Italiana,

Hanno deciso di stipulare il seguente Accordo:

I. — TOMBE DI GUERRA TEDESCHE NELLA REPUBBLICA ITALIANA

ART. 1.

Ai sensi del presente Accordo vengono considerati come Caduti di guerra tedeschi i membri delle Forze armate tedesche o le persone assimilate a questi, nonchè i cittadini tedeschi deceduti in seguito a fatti di guerra.

ART. 2.

Le salme dei Caduti in guerra tedeschi nella seconda guerra mondiale inumati in Italia verranno raccolte in Italia in appositi cimiteri o sacrari in località che saranno concordate.

Ove sia opportuno e possibile, nelle stesse località potranno essere raccolte anche le salme dei Caduti della prima guerra mondiale e, parimenti, le salme dei Caduti della seconda guerra mondiale potranno essere raccolte nei cimiteri o sacrari della prima guerra mondiale.

ART. 3.

Il terreno occorrente verrà scelto previe intese tra il Governo della Repubblica Federale Tedesca ed il Governo italiano, avuto riguardo alla necessità di non occupare aree di sviluppo urbanistico o di rilevante valore agricolo, o che rivestano particolare interesse archeologico, monumentale o paesistico.

I cimiteri ed i sacrari saranno costruiti su progetti del Governo della Repubblica Federale Tedesca approvati dal Governo italiano.

La determinazione circa la sistemazione a cimitero od a sacrario verrà presa di comune accordo dalle due Parti.

Per la sistemazione verrà utilizzata una superficie non superiore a 4 metri quadri per salma.

ART. 4.

L'esumazione e la traslazione delle salme dei Caduti in guerra tedeschi nonchè la sistemazione dei cimiteri e sacrari tedeschi verranno effettuate dal Governo della Repubblica Federale Tedesca a sue spese, previe intese con il Governo italiano e nel più breve tempo possibile.

ART. 5.

Il Governo italiano si impegna a cedere al Governo della Repubblica Federale Tedesca il libero uso delle aree di terreno sulle quali sorgeranno i cimiteri o sacrari tedeschi, per tale scopo specifico e per tutto il tempo in cui dette aree rimarranno adibite a tale uso. Il Governo italiano garantirà la tutela dei cimiteri e sacrari nonchè il diritto permanente di riposo delle salme dei Caduti in guerra tedeschi ivi giacenti.

Qualora il Governo italiano ravvisasse la necessità, per urgenti motivi di interesse pubblico, di adibire un'area cimiteriale ad altro uso, metterà a disposizione un altro terreno adatto allo stesso scopo e procederà a sue spese alla traslazione delle salme e ad una analoga sistemazione del nuovo cimitero. La scelta del nuovo terreno, l'esecuzione delle traslazioni e la sistemazione del nuovo cimitero avverranno previe intese con il Governo della Repubblica Federale Tedesca.

ART. 6.

Per la custodia di ciascun cimitero o sacrario tedesco in Italia verrà impiegato un guardiano remunerato dal Governo italiano; la nomina, la sostituzione e la remunerazione dei guardiani avranno luogo di comune accordo tra le Parti.

Il Governo italiano riconosce al Governo della Repubblica Federale Tedesca il diritto di provvedere, a proprie spese, alla manutenzione e conservazione dei cimiteri e sacrari tedeschi in Italia, e di impiegare a tale fine personale tedesco.

ART. 7.

Il Governo della Repubblica Federale Tedesca potrà importare in Italia, in esenzione di dogana e di altre imposte, il materiale (compresi i marmi, pietre grezze e lavorate), gli utensili (compresi gli apparecchi meccanici, quali le macchine per tagliare l'erba ed altri attrezzi) e gli oggetti d'arte, occorrenti per l'esumazione e la rinumazione delle salme, la definitiva sistemazione e la manutenzione dei cimiteri tedeschi.

Il Governo italiano accorderà analoghe facilitazioni per la importazione di alberi, piante, semi e bulbi destinati alla cura ed all'abbellimento dei cimiteri tedeschi. In tal caso dovranno essere osservate le disposizioni fito-sanitarie che regolano siffatte importazioni.

Le esenzioni previste in questo articolo verranno accordate su richiesta del Governo della Repubblica Federale Tedesca, inoltrata per le vie diplomatiche.

ART. 8.

Il Governo italiano accorderà, su richiesta del Governo della Repubblica Federale Tedesca l'esumazione e la traslazione di salme di Caduti in guerra tedeschi dall'Italia nella Repubblica Federale Tedesca; dovranno in questo caso essere osservate le disposizioni di legge vigenti in entrambi i Paesi in materia di traslazione di salme.

L'esumazione potrà essere effettuata soltanto in presenza di un incaricato della competente Autorità italiana, che redigerà un processo verbale relativo all'esumazione.

ART. 9.

Il Governo italiano concederà, nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno di ogni esercizio, la riduzione del 40 per cento sulle tariffe delle ferrovie dello Stato per un viaggio all'anno e sul percorso di andata e ritorno, ai parenti prossimi (genitori, vedove — anche se rimaritate — figli, fratelli e sorelle) di Caduti in guerra tedeschi che si rechino a visitare le tombe di guerra nella Repubblica italiana.

Le modalità di applicazione delle facilitazioni previste nel presente articolo saranno concordate direttamente tra le amministrazioni ferroviarie competenti.

Le facilitazioni stesse avranno esecuzione a partire dalla data di pubblicazione in Italia delle norme relative a dette modalità di applicazione.

ART. 10.

Il Governo italiano provvederà a consegnare al Governo della Repubblica Federale Tedesca tutti i documenti in suo possesso relativi ai Caduti tedeschi ed alle Tombe di guerra tedesche in Italia.

ART. 11.

Il Governo italiano acconsente a che il « Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. » assuma, per incarico del Governo della Repubblica Federale Tedesca, l'espletamento dei compiti derivanti dal presente Accordo. Il Governo italiano accorderà al predetto Ente ogni possibile facilitazione.

Per l'espletamento dei suoi compiti, il « Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. » potrà inviare in Italia personale specializzato ed installare i locali necessari per la sua attività. La nomina dei rappresentanti e del personale di tale Ente, che svolgeranno la loro attività in Italia, è soggetta all'approvazione del Governo italiano.

ART. 12.

Le modalità di esecuzione del presente Accordo saranno regolate direttamente tra l'Ente tedesco di cui all'articolo 11 e le competenti Autorità italiane.

II. — TOMBE DI GUERRA ITALIANE NELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

ART. 13.

Ai sensi del presente Accordo vengono considerati come Caduti in guerra italiani i militari o civili italiani deceduti per qualsiasi motivo dipendente dallo stato di guerra.

ART. 14.

Le salme dei Caduti in guerra italiani della seconda guerra mondiale inumati nella Repubblica Federale Tedesca verranno raccolte nella Repubblica Federale Tedesca in appositi cimiteri o sacrari in località che saranno concordate.

Ove sia opportuno e possibile, nelle stesse località potranno essere raccolte anche le salme dei Caduti della prima guerra mondiale e, parimenti, le salme dei Caduti della seconda guerra mondiale potranno essere raccolte nei cimiteri o sacrari della prima guerra mondiale.

Per quei casi nei quali non sia possibile procedere alla esumazione e al riconoscimento di salme italiane sepolte in fosse comuni con Caduti di altra nazionalità, il Governo tedesco provvederà a sistemare degnamente il luogo e a conservarlo in permanenza.

ART. 15.

Il terreno occorrente verrà scelto previa intese tra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica Federale Tedesca, avuto riguardo alla necessità di non occupare aree di sviluppo urbanistico o di rilevante valore agricolo, o che rivestano particolare interesse archeologico, monumentale o paesistico.

I cimiteri e i sacrari saranno costruiti su progetti del Governo italiano, approvati dal Governo della Repubblica Federale Tedesca.

La determinazione circa la sistemazione a cimitero od a sacrario verrà presa di comune accordo dalle due Parti.

Per le sistemazioni verrà utilizzata una superficie non superiore a 4 metri quadrati per salma.

ART. 16.

L'esumazione e la traslazione delle salme dei Caduti in guerra italiani nonché la sistemazione dei cimiteri e sacrari italiani verranno effettuate dal Governo italiano, a sue spese, previa intese con il Governo della Repubblica Federale Tedesca e nel più breve tempo possibile.

ART. 17.

Il Governo della Repubblica Federale Tedesca si impegna a cedere al Governo italiano il libero uso delle aree di terreno sulle quali sorgeranno i cimiteri o sacrari italiani, per tale scopo specifico e per tutto il tempo in cui dette aree rimarranno adibite a tale uso. Il Governo della Repubblica Federale Tedesca garantirà la tutela dei cimiteri e sacrari nonchè il diritto permanente di riposo delle salme dei Caduti in guerra italiani ivi giacenti.

Qualora il Governo della Repubblica Federale Tedesca ravvisasse la necessità, per urgenti motivi di interesse pubblico, di adibire una area cimiteriale ad altro uso, metterà a disposizione un altro terreno adatto allo stesso scopo e procederà a sue spese alla traslazione delle salme e ad analogo sistemazione del nuovo cimitero. La scelta del nuovo terreno, l'esecuzione delle traslazioni e la sistemazione del nuovo cimitero avverranno previe intese con il Governo della Repubblica Italiana.

ART. 18.

Per la custodia di ciascun cimitero o sacrario italiano nella Repubblica Federale di Germania verrà impiegato un guardiano remunerato dal Governo della Repubblica Federale Tedesca; la nomina, la sostituzione e la remunerazione dei guardiani avranno luogo di comune accordo tra le Parti.

Il Governo della Repubblica Federale Tedesca riconosce al Governo italiano il diritto di provvedere, a proprie spese, alla manutenzione e conservazione dei cimiteri e sacrari italiani nella Repubblica Federale di Germania, e di impiegare a tale fine personale italiano.

ART. 19.

Il Governo italiano potrà importare nella Repubblica Federale di Germania, in esenzione di dogana e di altre imposte, il materiale (compresi i marmi, pietre grezze e lavorate), gli utensili (compresi gli apparecchi meccanici, quali le macchine per tagliare l'erba ed altri attrezzi) e gli oggetti d'arte, occorrenti per l'esumazione e la rinumazione delle salme, la definitiva sistemazione e la manutenzione dei cimiteri italiani.

Il Governo della Repubblica Federale Tedesca accorderà analoghe facilitazioni per le importazioni di alberi, piante, semi e bulbi destinati alla cura ed all'abbellimento dei cimiteri. In tale caso dovranno essere osservate le disposizioni fito-sanitarie che regolano siffatte importazioni.

Le esenzioni previste in questo articolo verranno accordate su richiesta del Governo italiano, inoltrata per le vie diplomatiche.

ART. 20.

Il Governo della Repubblica Federale Tedesca accorderà, su richiesta del Governo italiano, l'esumazione e la traslazione di salme di Caduti in guerra italiani dalla Repubblica Federale di Germania in Italia; dovranno in questo caso essere osservate le disposizioni di legge vigenti in entrambi i Paesi in materia di traslazione di salme.

L'esumazione potrà essere effettuata soltanto in presenza di un incaricato della competente Autorità tedesca, che redigerà un processo verbale relativo all'esumazione.

ART. 21.

Il Governo della Repubblica Federale Tedesca concederà, nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno di ogni esercizio, la riduzione del 40 per cento sulle tariffe delle ferrovie federali, per un viaggio all'anno e sul percorso di andata e ritorno, ai parenti prossimi (genitori, vedove — anche se rimaritate — figli, fratelli e sorelle) di Caduti in guerra italiani che si rechino a visitare le tombe di guerra nella Repubblica Federale di Germania.

Le modalità di applicazione delle facilitazioni previste nel presente articolo saranno concordate direttamente tra le amministrazioni ferroviarie competenti.

Le facilitazioni stesse avranno esecuzione a partire dalla stessa data in cui avranno esecuzione le facilitazioni previste all'articolo 9.

ART. 22.

Il Governo della Repubblica Federale Tedesca provvederà a consegnare al Governo italiano tutti i documenti, che potessero eventualmente essere ancora in suo possesso o essere rinvenuti, relativi ai Caduti italiani ed alle tombe di guerra italiane nella Repubblica Federale di Germania.

Le competenti Autorità della Repubblica Federale Tedesca faciliteranno in particolare la ricerca delle informazioni contenute negli archivi seguenti:

- stato civile, cimiteri, crematori e ospedali gestiti da enti pubblici;
- uffici di polizia, tribunali, luoghi di detenzione;
- uffici del lavoro, degli alloggi e annonari.

I documenti e i dati agli atti dei servizi di cui sopra potranno essere consultati, d'accordo con la competente Autorità della Repubblica Federale Tedesca, in tutti i casi in cui ciò sia necessario ai fini delle ricerche.

Da parte del Governo della Repubblica Federale verrà raccomandato agli enti privati di procedere in modo analogo.

ART. 23.

Il Governo della Repubblica Federale Tedesca riconosce nella Delegazione italiana del Commissariato Generale Onoranze Caduti in guerra l'Ente ufficialmente incaricato di svolgere le incombenze attinenti ai Caduti italiani di cui al presente Accordo.

Il delegato sarà considerato addetto all'Ambasciata d'Italia nella Repubblica Federale.

Il Governo della Repubblica Federale Tedesca accorderà al predetto Ente ogni possibile facilitazione.

Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Ente stesso potrà avvalersi di personale specializzato inviato dall'Italia e installare i locali necessari per la sua attività.

ART. 24.

Le modalità di esecuzione del presente Accordo saranno regolate direttamente tra la Delegazione italiana di cui all'articolo 23 e le competenti Autorità della Repubblica Federale di Germania.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25.

Il presente Accordo si applica anche al « Land Berlin » qualora il Governo della Repubblica Federale Tedesca non faccia al riguardo una comunicazione in contrario al Governo italiano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso.

ART. 26.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica.

ART. 27.

Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche, che avrà luogo in Roma.

Gli articoli: 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 23, 24 e 26 avranno esecuzione dal momento della firma dell'Accordo.

IN FEDE DI CHE i rispettivi plenipotenziari debitamente autorizzati hanno sottoscritto il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.

FATTO a Bonn il 22 dicembre 1955 in doppio originale in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

U. GRAZZI

Per la Repubblica Federale Tedesca

WALTER HALLSTEIN

A Sua Eccellenza il Sottosegretario dello *Auswärtiges Amt*
Prof. Dott. WALTER HALLSTEIN — Bonn,

Bad Godesberg, 22 dicembre 1955.

Eccellenza,

In sede di trattative per la definizione dell'Accordo tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana sulle tombe di guerra, è stata raggiunta un'intesa su quanto segue:

I cimiteri tedeschi di Caduti in guerra della seconda guerra mondiale saranno conservati o sistemati nelle località seguenti:

Catania (quota 204 M Po)
Cassino
Bologna
Costermano (Verona)
Pomezia
Catania (Cimitero comunale)
Gardone
Merano
Pordoi

I cimiteri italiani di Caduti in guerra della seconda guerra mondiale saranno conservati o sistemati nelle località seguenti:

Berlino
Francoforte sul Meno
Amburgo
Colonia
Monaco
Norimberga

Se Ella è d'accordo su quanto precede, propongo che la presente nota venga considerata, insieme con la Sua cortese risposta, come un'intesa tra i nostri due Governi.

Accolga, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

GRAZZI.

DER STAATSSSEKRETÄR
DES AUSWÄRTIGEN AMTS

Seiner Exzellenz dem Italienischen Botschafter
Herrn UMBERTO GRAZZI.

Bonn, 22. Dezember 1955.

Herr Botschafter,

Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schreibens vom heutigen Tage zu bestätigen, das folgenden Wortlaut hat:

« Bei den Verhandlungen über den Abschluss eines Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik über Kriegsgräber ist Einverständnis darüber

erzielt worden, dass deutsche Friedhöfe für die Kriegstoten des Zweiten Weltkrieges an den folgenden Orten erhalten bleiben oder errichtet werden sollen:

Catania (quota 204 M Po)
Cassino
Bologna
Costermano (Verona)
Pomezia
Catania (Gemeindefriedhof)
Gardone
Merano
Pordoi

Ausserdem ist vereinbart worden, dass italienische Friedhöfe für die Kriegstoten des Zweiten Weltkrieges an den folgenden Orten erhalten bleiben oder errichtet werden sollen:

Berlin
Frankfurt/M
Hamburg
Köln
München
Nürnberg

Falls Sie mit dieser Regelung einverstanden sind, darf ich vorschlagen, dieses Schreiben und Ihre Antwort als eine zwischen unseren beiden Regierungen getroffene Vereinbarung zu betrachten ».

Ich beehre mich Ihnen mitzuteilen, dass die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit dem Inhalt Ihres obigen Schreibens einverstanden ist und dieses Schreiben und meine heutige Antwort als zwischen unseren beiden Regierungen getroffene Vereinbarung betrachtet.

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

HALLSTEIN.

A Sua Eccellenza il Sottosegretario dello Auswärtiges Amt
Prof. Dott. WALTER HALLSTEIN — Bonn.

Bad Godesberg, 22 dicembre 1955.

Eccellenza,

All'atto della firma dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra, ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano ha il desiderio di erigere a sue spese monumenti commemorativi per i Caduti italiani nei luoghi degli ex campi di concentramento di Dachau, Flossenbug, Hersbrück e Neuengamme.

Il Governo Italiano sarebbe grato se il Governo della Repubblica Federale di Germania volesse dare il suo consenso alla erezione di tali monumenti commemorativi.

In tale caso il Governo Italiano non mancherebbe di sottoporre, in tempo utile, i progetti da esso redatti all'approvazione del Governo della Repubblica Federale di Germania.

Accolga, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

GRAZZI.

DER STAATSSSEKRETÄR
DES AUSWÄRTIGEN AMTS

Seiner Exzellenz dem Italienischen Botschafter
HERRN UMBERTO GRAZZI

Bonn, 22. Dezember 1955.

Herr Botschafter,

Mit Ihrem heutigen Schreiben haben Sie mir mitgeteilt, dass die italienische Regierung den Wunsch hat, auf ihre Kosten Erinnerungsmale für italienische Tote an den Stätten der früheren Konzentrationslager Dachau, Flossenburg, Hersbrück und Neuengamme zu errichten. Falls die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ihre Zustimmung zur Errichtung dieser Erinnerungsmale erteilen sollte, würde die italienische Regierung nicht verfehlen, zu gegebener Zeit die Regierung der Bundesrepublik Deutschland um die Genehmigung der von ihr ausgearbeiteten Entwürfe zu bitten.

Ich beehre mich Ihnen mitzuteilen, dass die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit der Errichtung von Erinnerungsmalen für italienische Tote an den genannten Orten und unter den vorgeschlagenen Bedingungen einverstanden ist.

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

HALLSTEIN.